CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008 N. 3, ART. 6, COMMA 1, LETT. F)

L'Agenzia Regionale Laore (C.F, 03122560927) con sede legale in Cagliari Via Caprera n. 8, rappresentata dall'Ing. Piero Iacuzzi, nella sua qualità di Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale medesima, denominata in seguito più brevemente "Agenzia"

E

La **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via XXVIII Febbraio n. 1 rappresentata dal Dott. , nella sua qualità di Direttore f.f. del Servizio Affari Generali, Bilancio e Controlli FSE, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

PREMESSO

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all'Albo di cui all'art. 1 L.R: 42/89;
- che l'interesse dell'Agenzia è di avvalersi del dispositivo dell'art. 30, comma 4, lettera c) L.R. 2/2007 e dell' art. 6, comma 1, lettera f) L.R. 3/2008;
- che con Determina n. 57824/6829 del 14.12.2011 il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, ha disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. 16/2011, il rinnovo della convenzione con l'Agenzia per la mobilità dei dipendenti: Salvatore Lochi e Antonio Luigi Tilocca
- che è stato stipulato un protocollo d' intesa tra l'Agenzia e l'Assessorato del Lavoro, con il quale è stato previsto il rinnovo della mobilità temporanea dei Sigg.: Salvatore Lochi, Matr. n. 850021; Antonio Luigi Tilocca, Matr. n. 850026;

- che nel predetto protocollo è contenuta la volontà a stipulare apposita convenzione per la mobilità temporanea, dei Sigg. Salvatore Lochi e Antonio Luigi Tilocca iscritti alla Lista speciale ad esaurimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) L.R. 3/2008, i quali si dichiarano favorevoli al rinnovo della mobilità temporanea per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso le strutture dell'Agenzia;
- che tale mobilità è stata concordata tra l'Assessorato del Lavoro, i lavoratori interessati e l'Agenzia;

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso l'Agenzia dei Sigg.:

- Salvatore Lochi, nato a Nurachi il 17/03/1954 e residente a Massama (Oristano) in Via Cornus n. 13, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 01/07/2008, matricola n. 850021, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3, che si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea, per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la struttura dell'Agenzia;
- Antonio Luigi Tilocca, nato a Burgos il 01/02/1958, residente in Oristano Via Scirocco n. 5, livello funzionale V, attualmente iscritto alla Lista speciale ad esaurimento con

decorrenza 11/07/2008, matricola n. 850026, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3, che si dichiara favorevole al passaggio in mobilità temporanea, per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la struttura dell'Agenzia;

Art. 2

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01/11/2012 al 31/12/2014.

Entrambe le parti, entro la scadenza di ciascun anno solare, potranno interrompere la mobilità, previa formale comunicazione.

Art. 3

Mansioni

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura dell'Agenzia.

Art. 4

Posizione giuridica

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dai lavoratori interessati alla mobilità e si impegnano ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale vigente;

Art. 5

Orario di lavoro e aspetti organizzativi

I dipendenti svolgeranno le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno dell'Agenzia. Con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale dell'Agenzia.

L'Agenzia si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, la specifica delle presenze giornaliere del personale in mobilità al fine di consentire la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente;

Art. 6

Finanziamento

I costi del personale derivanti dalla presente convenzione si riferiscono al C.C.N.L. 2007/2010 di settore, e comprendono gli oneri diretti e riflessi degli elementi fissi e continuativi del trattamento stipendiale.

I suddetti costi ammontano per ciascuna annualità (2012-2013-2014) a € 80.735,74 e saranno così ripartiti: € 60.551,81 (pari al 75% dell'importo di € 80.735,74) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, € 20.183,93 (pari al 25% dell'importo di € 80.735,74) saranno a carico dell'Agenzia, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione).

I costi del personale previsti per la durata della presente convenzione, 01/01/2012 - 31/12/2014, ammontano a € 242.207,22 e saranno così ripartiti: € 181.655,43 (pari al 75% dell'importo di € 242.207,22) saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 60.551,79 (pari al 25%

dell'importo di € 242.207,22) saranno a carico dell'Agenzia, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione).

Eventuali voci retributive accessorie, (quali missioni, trasferte, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico dell'Agenzia.

Al momento del rinnovo del C.C.N.L. di settore i costi previsti nella presente convenzione saranno soggetti alle relative modifiche retributive.

L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione ai dipendenti in mobilità temporanea.

La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro dalla Agenzia al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo.

L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per i lavoratori interessati. Sarà tuttavia responsabilità dell'Agenzia comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni della Agenzia dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti della Agenzia stessa.

Art. 7

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, l'Agenzia dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

Art. 8

Clausola compromissoria

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 9

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

Art. 10

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Agenzia Laore	Per la Regione Autonoma della Sardegna
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l’Agenzia Laore

_____

Per la Regione Autonoma della Sardegna

_____